

# Comunicazioni

RINVII PREGIUDIZIALI COMUNICAZIONI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-543/09	Comunicazioni elettroniche-Direttiva 2002/22/CE-Art. 25, n. 2- Direttiva 2002/58/CE-Art. 12-Fornitura di elenchi telefonici e di servizi di consultazione-Obbligo imposto ad un'impresa che assegna numeri di telefono di trasmettere ad altre imprese i dati di cui dispone relativi agli abbonati di imprese terze.	Sentenza	No

**Scheda 1 – Comunicazioni****Rinvio pregiudiziale n. C-543/09- ex art. 267 del TFUE****“Comunicazioni elettroniche-Direttiva 2002/22/CE-Art. 25, n. 2- Direttiva 2002/58/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice tedesco, di interpretare l'art. 25, n. 2, della Direttiva 2002/22/CE (c.d. Dir. “servizio universale”), nonché l'art. 12 della Direttiva 2002/58/CE (c.d. Dir. “vita privata e comunicazioni elettroniche”). Le disposizioni, di cui al predetto art. 25 della Dir. va “servizio universale”, stabiliscono che ciascuna impresa, attiva nel settore dell'attribuzione di numeri telefonici agli abbonati, abbia l'obbligo di mettere le “informazioni necessarie”, relative agli abbonati stessi, a disposizione di ciascuna impresa che gestisce per il pubblico servizi di consultazione telefonica. Ciò a condizioni accessibili e sempre che la richiesta avanzata sia ragionevole. Tale normativa intende garantire che i clienti delle imprese, che offrono servizi di consultazione di elenchi, possano conoscere i numeri telefonici, nonché altri dati, riferibili agli abbonati a tutte le imprese che compilano elenchi telefonici. In altri termini, la Dir.va “servizio universale” assicura che i servizi di consultazione stessi coprano l'universalità degli abbonati e non solo, parzialmente, gli abbonati ad alcune imprese soltanto. Il tutto con evidente vantaggio del consumatore dei servizi di consultazione predetti. Con riguardo al caso di specie, si era verificato che un'impresa tedesca, che operava assegnando numeri telefonici agli abbonati, aveva pubblicato elenchi contenenti informazioni relative non solo ai propri abbonati, ma anche ad abbonati ad imprese terze, grazie ad appositi contratti con i quali queste ultime si impegnavano a mettere a conoscenza della prima impresa i dati concernenti i propri clienti. Peraltro, la prima impresa medesima aveva stretto accordi con imprese che offrivano servizi di consultazione di elenchi telefonici, relativamente alla fornitura dei dati in suo possesso. La controversia prendeva origine dal fatto che le imprese esercenti tali servizi ritenevano che l'impresa, fornitrice dei numeri telefonici, fosse obbligata a trasmettere non solo le informazioni sui propri abbonati, ma anche quelle, di cui era edotta, sugli abbonati delle imprese terze sopra menzionate. Si riteneva che tale obbligo trovasse il suo fondamento, in particolare, nel suddetto art. 25, n. 2, della Dir.va “servizio universale”. In risposta a tale posizione, la Corte precisava che, laddove l'art. 25 summenzionato indica le informazioni “essenziali” - stabilendo che queste stesse sono oggetto di obbligo di comunicazione, da parte dell'impresa che assegna numeri telefonici, alle imprese eroganti servizi di consultazione degli elenchi telefonici - intende riferirsi solo ai dati degli abbonati all'impresa che ha assegnato loro i numeri telefonici, e non ai dati di abbonati ad imprese terze, di cui la prima sia venuta a conoscenza. Tuttavia, la Dir.va “servizio universale” non conterrebbe una normativa esaustiva della materia, consentendo, pertanto, alla legislazione dei singoli Stati membri, di complementare le proprie disposizioni con altre prescrizioni nazionali. Pertanto la Corte afferma che non è in conflitto con il predetto art. 25 una disciplina nazionale che preveda, a carico dell'impresa che attribuisce numeri telefonici, l'obbligo di rendere partecipi le imprese, che gestiscono servizi di consultazione, non solo dei dati personali attinenti ai propri abbonati, ma anche di quelli riferibili ad abbonati di imprese terze.

**Stato della Procedura**

Il 5 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso con sentenza il rinvio C-543/09 (267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono, al momento, oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

## Concorrenza e aiuti di Stato

RINVII PREGIUDIZIALI CONCORRENZA E AIUTI DI STATO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C-360/09	Concorrenza — Procedimento amministrativo — Documenti ed informazioni forniti nell'ambito di un programma nazionale di clemenza — Eventuali effetti pregiudizievoli dell'accesso dei terzi a simili documenti sull'efficacia e sul corretto funzionamento della cooperazione tra le Autorità che formano la Rete europea della concorrenza	Sentenza	NO

**Scheda 2 – Concorrenza e Aiuti di Stato****Rinvio pregiudiziale n. C-360/09 - ex art. 267 del TFUE**

“Concorrenza – Procedimento amministrativo – Documenti ed informazioni forniti nell’ambito di un programma nazionale di clemenza”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico

**Violazione**

Alla Corte UE è stato richiesto, da un giudice tedesco, di interpretare gli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché gli artt. 11 e 12 del Regolamento n. 1/2003, quest’ultimo recante le norme di applicazione degli stessi articoli del Trattato. Insieme, tutte le sopra menzionate disposizioni definiscono il sistema normativo europeo di contrasto alle intese, stipulate fra due o più imprese, distorsive della concorrenza. Tale disciplina comunitaria può essere applicata o dalle competenti Autorità Garanti della Concorrenza istituite per ciascuno Stato UE, o dalla Commissione europea. E’ opportuno precisare, tuttavia, che detta normativa europea, con riferimento ad alcuni aspetti, omette di dettare prescrizioni esaustive. Pertanto, l’unica regolamentazione di riferimento, concernente i profili suddetti, è quella interna agli Stati membri. E’ il caso, in proposito, delle misure di “clemenza”. Queste si applicano ove richieste dai soggetti stessi che, in quanto responsabili delle intese costitutive di un “cartello”, sono destinatari della relativa azione proseguita, a norma dei suddetti artt. 101 e 102 TFUE. Tramite l’applicazione di dette misure, l’impresa perseguita viene ammessa ad un trattamento di favore, in cambio di un comportamento collaborativo con l’Autorità Garante nazionale, implicante, fra l’altro, la spontanea messa a disposizione di informazioni. Le medesime misure di “clemenza”, pur disciplinate dal diritto interno, sono tuttavia indicate dal diritto europeo come essenziali agli obiettivi delle politiche comunitarie di contrasto alle intese danneggianti il mercato. Di conseguenza, la disciplina nazionale in questione, laddove attiene all’accesso ai documenti e agli atti del procedimento culminante nell’irrogazione delle suddette misure, deve essere coerente con i principi del diritto europeo. Infatti, sussiste il rischio che un accesso illimitato a tali informazioni, consentito ai terzi, scoraggerebbe gli operatori dal ricorrere alle procedure di clemenza, nel timore della propagazione di dati sensibili, in riferimento agli interessi dell’impresa (si pensi ai “segreti industriali”). Quindi, una normativa interna ad un singolo Stato membro, che prevedesse una conoscibilità indiscriminata di detti dati, nuocerebbe alle finalità della politica europea anti-trust, in quanto scoraggerebbe il ricorso alle pratiche di clemenza. D’altra parte, è il medesimo ordinamento europeo a riconoscere il diritto al risarcimento dei danni in capo ad ogni terzo, che sia stato danneggiato dalle intese distorsive del mercato. L’efficace esercizio di un tale diritto, quindi, potrebbe richiedere, per converso, un ampio accesso alle informazioni attinenti al procedimento di clemenza. La Corte UE, al riguardo, precisa che il diritto europeo, di per sé, non osta al riconoscimento di un diritto di accesso agli atti dei procedimenti di clemenza, in favore di un soggetto leso da un’infrazione alle norme UE sulla concorrenza ed interessato, altresì, ad un risarcimento del conseguente danno. Tuttavia, spetterebbe al giudice nazionale definire, caso per caso, le condizioni di esercizio di un tale accesso, così da non pregiudicare l’interesse della UE a promuovere i suddetti procedimenti di clemenza.

**Stato della Procedura**

Il 14 giugno 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 360/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Fiscalità e Dogane

RINVII PREGIUDIZIALI FISCALITA' E DOGANE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-384/09	Fiscalità Diretta – Libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE – Persone giuridiche aventi sede in uno stato terzo – Possesso di immobili situati in uno Stato membro – Imposta sul valore commerciale di tali immobili – Diniego di esenzione – Valutazione riguardo ai paesi e territori d'oltremare – Lotta contro l'evasione fiscale – Responsabilità solidale.	sentenza	No

**Scheda 1 – Fiscalità e Dogane****Rinvio pregiudiziale n. C-384/09** - ex art. 267 del TFUE

“Fiscalità Diretta – libera circolazione dei capitali – Art. 64 TFUE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e Finanze**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, dal Tribunal de grande instance de Paris (Francia), di interpretare l'art. 63 del TFUE, relativo al principio della libera circolazione dei capitali non solo fra i Paesi membri UE, ma, altresì, fra questi e gli stati terzi rispetto alla stessa UE. Inoltre, viene richiesta di precisare se tale principio contrasti con una legislazione interna, come quella francese, sul trattamento fiscale degli immobili insistenti sul territorio nazionale. Tale normativa considera immuni, dalla speciale imposta del 3%, gli immobili ubicati in Francia, che risultino intestati a persone giuridiche aventi sede in quel medesimo Stato o in altri Stati UE. Per converso, ove la persona giuridica, titolare dei suddetti immobili, abbia sede in Stati diversi da quelli menzionati, subisce l'imposizione del Fisco francese, come sopra indicata. Tale regime si connette all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale, in quanto che, per i paesi terzi, non esiste un sistema generale di collaborazione fiscale che consenta al Fisco francese di appurare se, nello stato ove la persona giuridica risiede, la stessa sia soggetta, o meno, a tassazione sugli immobili posseduti in Francia. Pertanto, nel timore che il bene stesso finisca per rendersi completamente immune da prelievo tributario, il Fisco francese preferisce tassare l'immobile. Ovviamente, l'imposta viene disattivata laddove la persona giuridica risieda in uno stato terzo, che abbia stipulato con la Francia un accordo specifico di assistenza amministrativa, grazie al quale sia consentito accertare se l'immobile venga tassato nello stesso stato terzo, come componente del reddito della titolare. La Corte UE ha affermato, ripetutamente, che un sistema siffatto confligge con l'assunto della libera circolazione dei capitali. Infatti, le persone giuridiche residenti in Francia o in altro Stato UE sono avvantaggiate e quindi più libere, rispetto a quelle di stati terzi, rispetto all'investimento dei loro capitali in immobili posti sul territorio francese, dal momento che tali acquisti sono esenti automaticamente dall'imposta del 3%. Le persone giuridiche di stati terzi, invece, evitano detta imposta solo se dimostrano l'esistenza del suddetto accordo di collaborazione amministrativa e, inoltre, che gli immobili di cui si tratta sono già tassati dal Fisco del paese terzo stesso. Nel caso di specie, il Fisco francese pretendeva l'imposta del 3% da una società che, titolare di immobili in Francia, aveva sede nelle Isole Vergini Britanniche. Queste ultime fanno parte dei Paesi e Territori di Oltremare (PTOM), con i quali la CEE (cui è subentrata la UE) ha stipulato un Accordo di Associazione. In proposito, la Corte ha precisato che la condizione di “associati” alla UE non qualifica tali stati come membri dell'Unione stessa, rientrando comunque, i medesimi, nel novero dei paesi c.d. “terzi”. Rispetto agli scambi fra questi ultimi e la UE, si è sottolineato, inoltre, che il principio della libera circolazione dei capitali non deve intendersi in senso assoluto. Infatti l'art. 64 TFUE dispone che i flussi di capitali fra la UE e detti paesi terzi subiscano le “restrizioni” già vigenti, ai sensi della normativa interna degli Stati membri, alla data del 31 dicembre 1993. Nella fattispecie, l'ordinamento francese conteneva già, alla data indicata, una disciplina di applicazione dell'imposta del 3% agli immobili, siti in Francia, intestati a società di Paesi e Territori di Oltre Mare.

**Stato della Procedura**

Il 5 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 384/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

## Lavoro e affari sociali

RINVII PREGIUDIZIALI LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-256/10 e C- 261/10	Direttiva 2003/10/CE- Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell’udito – Effetto utile	ordinanza	No



**Scheda 1 – Lavoro e Affari sociali****Rinvio pregiudiziale n. C-256/10 e C-261/10- ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 2003/10/CE- Valori di esposizione – Rumore – Protezione dell’udito – Effetto utile”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali****Violazione**

Si richiede alla Corte UE, da un giudice spagnolo, di interpretare gli artt. 3 e 5-7 della Direttiva 2003/10/CE, modificata dalla Direttiva 2007/30/CE e attinente alle prescrizioni volte ad assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori, in ordine all'esposizione al rumore. L'art. 5 stabilisce che i datori di lavoro debbano operare, in vista dell'eliminazione o della riduzione al minimo dei rumori che oltrepassino una certa soglia, in via possibilmente preventiva. Quindi, lo stesso art. 5 dispone che l'esposizione dannosa al rumore deve essere corretta "alla fonte", mediante allestimento di un ambiente di lavoro di per sé idoneo a neutralizzare, o a temperare, i rischi connessi all'inquinamento acustico (ad es. attraverso la scelta, fra le attrezzature disponibili per le attività industriali, di quelle maggiormente in grado di portare il rumore al minimo, inoltre con la progettazione dei luoghi di lavoro e la programmazione delle postazioni in modo da attenuare al massimo l'inquinamento acustico, quindi con sistemi di smorzamento e di isolamento, etc). Tuttavia, può verificarsi che, pur con il ricorso a tali misure, il rumore superi, comunque, i valori di esposizione giornaliera che la stessa Direttiva 2007/30/CE considera invalicabili. In tale evenienza, il datore deve dotare il personale di mezzi "individuali" di protezione dell'udito, al fine di rendere le immissioni sonore, come percepite, inferiori agli standards predetti. Si chiedeva pertanto alla Corte di precisare, in base all'interpretazione di tali norme, se potesse definirsi in regola il datore di lavoro che si trovava nella situazione di seguito descritta. Quest'ultimo - in quanto il livello di rumore, all'interno dello stabilimento, superava i massimali fissati dalla Direttiva stessa (valore giornaliero di 85 dB (A)) - aveva dotato gli operai di un dispositivo individuale di protezione dell'udito, il quale aveva, effettivamente, riportato al disotto dei predetti "valori limite" l'esposizione giornaliera al rumore. Al riguardo, la Corte ha precisato che, ai sensi della Direttiva in questione, la protezione del lavoratore dall'inquinamento acustico deve, in primo luogo, essere realizzata a livello di prevenzione, mediante organizzazione di un ambiente lavorativo adeguato a mantenere il rumore entro i massimali di legge. Solo in subordine, ove non si possa oggettivamente intervenire sul luogo stesso di lavoro, il datore si considererà adempiente ove munisca i lavoratori di apparecchi individuali, in grado di attutire le percezioni sonore in misura tale da riportarle entro i limiti suddetti. Tuttavia, ritiene la Corte che il datore, il quale non abbia ridotto il rumore a livello di ambiente di lavoro, non risulti comunque tenuto, pur non avendo osservato la Direttiva 2007/30, a pagare un'indennità ai lavoratori, se li abbia dotati di mezzi individuali idonei a ricondurre l'esposizione sonora entro i parametri di cui alla Direttiva stessa. Infatti una tale compensazione non viene menzionata dal testo comunitario. Tuttavia, i lavoratori hanno comunque diritto ad ottenere, dagli Stati membri, il pieno rispetto delle regole di cui alla Dir. 2007/30/CE, mediante la predisposizione di mezzi efficaci alla bisogna, anche se diversi dall'obbligo di pagare un'indennità ai lavoratori stessi.

**Stato della Procedura**

Il 19 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso le cause riunite C-256/10 e C-261/10 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.



# Libera prestazione dei servizi e stabilimento

RINVII PREGIUDIZIALI LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C-452/09	Direttiva 82/76/CEE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Medici – Conseguimento della specializzazione – Remunerazione nel corso del periodo di formazione- Prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle remunerazioni periodiche.	sentenza	No

**Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento****Rinvio pregiudiziale n. C-452/09- ex art. 267 del TFUE****“Direttiva 82/76/CEE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Medici”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Si richiede alla Corte UE, dalla Corte di Appello di Firenze, di interpretare la normativa europea sulla tutela dei diritti sanciti dall'ordinamento europeo stesso. Si premette, al riguardo, che alcuni atti normativi comunitari, come le Direttive, non sono di regola immediatamente vincolanti all'interno degli Stati membri della UE, divenendolo solo ove vengano “recepiti” negli ordinamenti medesimi, attraverso appositi provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali. Quindi, si chiede alla Corte di chiarire se e in che misura l'ordinamento europeo fornisce protezione, all'interno dei Paesi membri, ai diritti attribuiti ai singoli da Direttive non ancora “recepiti”. In merito, alcuni medici italiani - ai quali la Direttiva 82/76/CEE riconosceva il diritto ad ottenere, dalla Pubblica Amministrazione, una remunerazione “adeguata” per gli anni di specializzazione, a partire dal 1983 – rivendicavano tale diritto nonostante la disciplina nazionale, attuativa della Direttiva stessa, fosse stata emanata solo l'8 agosto del 1991 e riconoscesse il diritto in questione solo a partire dall'anno accademico 1991/1992. Con riferimento specifico a tali diritti, di cui alla Dir. 82/76/CEE, la Corte di Giustizia ne aveva già riconosciuto la spettanza per tutto il periodo considerato dalla Direttiva stessa, quindi anche in epoca precedente alla disciplina attuativa italiana. Tuttavia il giudice del rinvio - pur non contestando che tali diritti fossero operanti anche prima dell'attuazione della Direttiva medesima - chiedeva alla Corte UE di chiarire se le norme europee prescrivessero che i medesimi diritti fossero soggetti alla prescrizione, come regolata dai rispettivi ordinamenti nazionali. Chiedeva inoltre, in caso di risposta positiva, di conoscere quale dovesse essere, per il diritto europeo, il termine al quale fissare la decorrenza di detta prescrizione interna. In merito, i medici ricorrenti sostenevano che - prima che una Direttiva venga recepita “completamente” dal diritto nazionale - i diritti specifici da essa chiaramente riconosciuti non solo risultino operanti, ma si sottraggano altresì a forme di prescrizione previste dalla normativa interna. Pertanto, in relazione ai diritti di cui si tratta, il termine di prescrizione non sarebbe ancora iniziato a decorrere, in quanto il D. Lgs 8/8/1991 n. 257, di fatto, non ha recepito la Dir. 82/76/CEE in modo esatto e completo. Tuttavia, la Corte sottolinea che tale soluzione interpretativa, pur accolta dalla sentenza c.d. Emmott, è stata in seguito modificata, per cui si ritiene, attualmente, che il termine di prescrizione “nazionale”, per i diritti sanciti da una direttiva europea, può decorrere anche quando manchi una norma attuativa di quest'ultima. E' necessario tuttavia, al riguardo, che le Autorità nazionali non abbiano ostacolato i titolari dei diritti - sanciti dalla Direttiva stessa - dal venire a conoscenza e, pertanto, dal rendersi conto dell'incompatibilità della legislazione interna con la Direttiva in questione. Quindi, con riferimento al caso di specie, il termine di prescrizione, relativo ai diritti riconosciuti dalla Dir. 82/76/CEE, sarebbe iniziato a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto attuativo n. 257/91.

**Stato della Procedura**

Il 19 maggio 2011 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C-452/09 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente ordinanza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.